



STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art.1

Tra i residenti del Centro Storico di Genova, è costituito il Circolo Nautico Mandraccio Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), più avanti semplicemente denominato il Circolo Nautico, allo scopo di organizzare e gestire in via stabile e principale attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, il Circolo Nautico potrà gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;

Il Circolo Nautico persegue le finalità di promuovere, sviluppare e diffondere tra gli associati le attività del diporto e degli sport nautici (vela, canottaggio, pesca di superficie e subacquea, ecc.) aderendo alle Federazioni Nazionali ed agli Enti di promozione sportiva delle singole specialità

- 1) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina delle attività del diporto e degli sport nautici (vela, canottaggio, pesca di superficie e subacquea ecc) e alle discipline affini riconosciute dall'ordinamento sportivo.
- 2) Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.
- 3) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- 4) Organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Il Circolo Nautico organizza e gestisce il mantenimento degli ormeggi dedicati alle imbarcazioni degli associati e può altresì organizzare, in via secondaria e strumentale, attività di carattere sociale, ricreativo e culturale rivolte agli associati.

Art. 2

Il Circolo Nautico non ha fini di lucro e le eventuali sopravvenienze attive sono reinvestite nell'attività sociale ed in nessun caso divise tra i Soci anche in forma indiretta. Il Circolo Nautico garantisce la partecipazione democratica dei Soci ai processi elettivi e decisionali dell'associazione e degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti

Art. 2 bis

Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 3

La sede sociale è stabilita a Genova, via Magazzini del Cotone Sc.1 P. 1.

Art. 3 bis

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Art. 4

La durata del Circolo Nautico è illimitata. Il suo scioglimento dovrà essere deliberato da almeno 4/5(quattro/quinti) dei Soci aventi diritto al voto. L'eventuale saldo attivo dovrà essere devoluto ad altra Associazione od Ente Sportivo avente analoghe finalità statutarie.

Art. 5

Il Guidone Sociale presenta una croce rossa su sfondo bianco; nel riquadro in alto a sinistra la lettera "M" del codice internazionale dei segnali e negli altri riquadri rispettivamente le lettere "C", "N" e "M" dell'alfabeto latino.

Art. 5 bis

I frequentatori dei corsi di formazione, previo adempimento di quanto richiesto per l'iscrizione al Circolo Nautico ed al corso prescelto, acquisiscono la qualifica di Allievo.

SOCI

Art.6

L'iscrizione al Circolo Nautico è aperta a tutti senza discriminazione di sesso, razza, religione, cittadinanza e militanza politica. Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili e sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari,
- b) Soci Fondatori,
- c) Soci Ordinari.

La qualifica di Socio Onorario è conferita dall'Assemblea su proposta della Direzione a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Circolo Nautico o anche a persone distinte per il loro personale prestigio.

Hanno diritto ad essere riconosciuti Soci Fondatori coloro che, ad insindacabile giudizio del Comitato Provvisorio eletto in sede di Atto Costitutivo, hanno promosso la costituzione del Circolo Nautico.

Art. 7

Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) Iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri sociali;
- b) essere convocati alle riunioni assembleari per esercitare, quando maggiorenni, il diritto di voto anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione;
- c) essere eletti, quando maggiorenni, a far parte della Direzione trascorsi tre anni di iscrizione continuativa al Circolo Nautico;
- d) frequentare il Circolo Nautico e far uso delle installazioni in conformità ai regolamenti;
- e) fregiarsi del Distintivo Sociale;
- f) avere assistenza da parte del Circolo Nautico nell'ambito della loro attività sportiva;
- g) partecipare a tutte le attività promosse dal Circolo Nautico, nel rispetto dei regolamenti interni dell'Associazione;
- h) collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di realizzazione.

Art. 8

Per l'ammissione a Socio Ordinario il candidato deve sottoscrivere e presentare alla Direzione apposita domanda, controfirmata da almeno un Socio. Tale domanda verrà esposta in bacheca sociale, in modo da permettere ai soci di notificare eventuali ragioni contrarie all'accoglimento alla Direzione. Trascorse due settimane da suddetta comunicazione, la Direzione voterà a maggioranza l'ammissione del candidato.

Qualora l'ammissione fosse respinta la Direzione informerà in merito il candidato e i Soci proponenti.

In caso di accoglimento invece la Direzione informerà l'interessato invitandolo a versare il contributo di buon ingresso e l'intero ammontare dell'annualità in corso, qualunque sia la data dell'ammissione. L'ammissione sarà resa nota agli altri Soci mediante l'affissione alla Sede Sociale. In difetto di tali versamenti e trascorsi giorni trenta, l'ammissione si riterrà decaduta. Eseguito il versamento il nuovo Socio accetta implicitamente di assumere tutti gli obblighi di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 9

La qualifica di Socio, e quindi l'anzianità di iscrizione al Circolo, decorre dal giorno di presentazione della domanda di ammissione.

Art. 10

I Soci di qualsiasi categoria hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, nonché le decisioni dell'Assemblea e della Direzione. Senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea a nessun Socio può essere data la facoltà di alienare i beni sociali o di consentire su di essi la costituzione di diritti a favore di terzi.

Art. 11

Nei confronti dei Soci che si rendessero responsabili di violazione dello Statuto e dei regolamenti interni, e che tenessero una condotta indecorosa o che compromettessero comunque il buon nome del Circolo Nautico, potranno essere adottati provvedimenti fino all'espulsione dal Circolo Nautico per deliberazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 12

L'ammontare del contributo di buon ingresso, delle quote associative annuali, degli interessi di mora delle varie categorie di Soci, viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

Le quote annuali si intendono per anno solare. Il pagamento del contributo di buon ingresso e della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a socio. La quota annua di associazione deve essere versata al Circolo Nautico entro la data del 31 Marzo di ogni anno.

I Soci che alla data del 31 Marzo risultino ancora morosi sono ritenuti dimissionari e cancellati d'ufficio dal Libro dei Soci, non potendo più usufruire dei servizi del Circolo Nautico, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento.

Essi potranno chiedere l'eventuale riammissione la quale, se accolta, comporta la perdita dell'anzianità maturata.

Art. 13

La qualifica di Socio si perde inoltre:

- a) per dimissioni; queste, per i Soci assegnatari di ormeggio, devono essere presentate con lettera raccomandata entro il trenta settembre di ogni anno, pena la perdita della fideiussione;
- b) per radiazione; la Direzione deve proporre al Collegio dei Probiviri la radiazione del Socio, motivandola. Il Collegio, esaminato il caso, sentito il Socio, delibera nel merito e ne dà comunicazione all'interessato;
- c) nel caso di morosità reiterata o protratta a qualsiasi titolo nei confronti del Circolo, il Collegio dei Probiviri, a mezzo raccomandata A.R., prima di deliberare l'espulsione deve dare al Socio un termine perentorio di trenta giorni per mettersi in regola con la Cassa Sociale.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

In base alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, gli organi che dirigono e amministrano il circolo Nautico in ordine di precedenza, secondo i poteri conferiti sono:

- a) l'Assemblea dei Soci.
- b) La Direzione.
- c) Il Presidente.

Altri organi sono:

- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) la Commissione Elettorale.

Tutte le cariche sociali sono onorarie.

Art. 15

Le Assemblee dei Soci si distinguono in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno non oltre il mese di marzo, alla data stabilita dalla Direzione per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale e sportiva, la discussione del preventivo di gestione e, nell'anno amministrativo in cui non sono previste elezioni, per la nomina della Commissione Elettorale oltre che per trattare altri eventuali argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, per deliberare su questioni di particolare importanza e urgenza, dalla Direzione, dal Presidente, dal Collegio dei Revisori dei Conti o a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Può essere prevista la possibilità di partecipare alle assemblee da remoto se ci saranno le possibilità tecniche.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, alle quali potranno partecipare i Soci di ogni categoria, dovrà essere comunicato a mezzo affissione nella bacheca della Sede Sociale, sette giorni prima della data fissata. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide:

- a) In prima convocazione ove siano presenti personalmente almeno quattro membri della Direzione in carica e almeno il 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto.
- b) In seconda convocazione IN UN GIORNO DIVERSO DALLA PRIMA con qualsiasi numero di partecipanti.

L'Assemblea elegge il suo Presidente e il suo Segretario.

Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i Soci in regola con le quote sociali dell'anno corrente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, normalmente per alzata di mano, ad eccezione dei casi che riguardino i singoli Soci o l'elezione degli organi Statutari per i quali è previsto il voto segreto.

I verbali debbono essere redatti sull'apposito libro, firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e conservati agli atti del Circolo Nautico.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Agli effetti della votazione è consentito ai Soci aventi diritto di voto di essere rappresentati nelle assemblee per delega a condizione che la delega risulti rilasciata ad un Socio con diritto di voto esclusi i membri della Direzione e risulti da atto scritto. Ciascun Socio non può rappresentare più di due altri Soci.

Art. 16

La Direzione è composta da un minimo di sei fino a otto membri, prescelti tra i Soci Fondatori e Ordinari con almeno tre anni di anzianità, per i quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo; la Direzione viene eletta con voto segreto.

Non appena insediata la nuova Direzione dovrà assegnare tra i suoi componenti le seguenti cariche conferendo i relativi poteri:

- a) Un Presidente effettivo.
- b) Un Vicepresidente.
- c) Un Direttore sportivo.
- d) Un Segretario.
- e) Un Tesoriere
- f) Un Addetto ai materiali e impianti nonché altre cariche che ritenesse opportuno istituire.

Eccezionalmente, quando la Direzione non riesce ad assegnare la carica di Presidente ad uno dei suoi componenti, potrà eleggere a Presidente effettivo un qualsiasi altro Socio Fondatore.

La Direzione ha il compito di amministrare ed organizzare il Circolo Nautico, applicando lo Statuto e le delibere dell'Assemblea, di redigere i regolamenti interni ed i bilanci.

La Direzione ha facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi Socio.

La Direzione si riunisce periodicamente almeno una volta al mese. Può essere convocata in qualsiasi momento su decisione della maggioranza dei Consiglieri o del Presidente con un preavviso di almeno due giorni.

Qualsiasi membro della Direzione assente per almeno tre riunioni senza giustificati motivi, o che non assolva agli incarichi affidatigli, o che per cause di forza maggiore non possa svolgere le proprie mansioni per un periodo di tempo superiore ai quattro mesi, può essere esonerato dalla carica per decisione dei restanti Consiglieri. Il posto del Consigliere esonerato viene occupato dal primo dei Soci della lista dei votati e non eletto.

Perché le riunioni siano valide occorre che:

- a) siano state regolarmente convocate,
- b) vi prendano parte almeno la metà dei membri della Direzione.

Le riunioni della Direzione debbono essere verbalizzate nell'apposito libro e sottoscritte dai Consiglieri.

La Direzione decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporaneo, della maggioranza dei componenti nell'arco del biennio, anche se integrata ai sensi del comma precedente. I nuovi membri dovranno essere nominati in una Assemblea Straordinaria elettiva, da convocarsi entro trenta giorni, che dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla convocazione. I componenti così eletti restano in carica fino al completamento del biennio.

Art. 17

Il Presidente rappresenta il Circolo Nautico, sovrintende alla sua amministrazione ed organizzazione, convoca e presiede le riunioni della Direzione, ha facoltà di convocare assemblee Straordinarie, stabilisce nell'ambito delle loro cariche le particolari mansioni dei membri della Direzione.

Il Presidente viene eletto fra i membri della Direzione, per votazione dei suoi componenti a maggioranza semplice. Nelle decisioni della Direzione che riportano parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. La direzione resta in carica per l'ordinaria amministrazione, presieduta dal Vicepresidente od in sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano fra i presenti, e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e all'elezione del Presidente.

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti che nominano tra di loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dall'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Il Collegio dei Probiviri decide su parere consultivo della direzione i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione,
- b) deplorazione,
- c) sospensione, per un massimo di dodici mesi,
- d) radiazione,
- e) espulsione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso il reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. L'assemblea decide a scrutinio segreto. Le sue decisioni non possono essere impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è costituito da un componente effettivo e da un supplente. Controlla la gestione del Circolo Nautico, accertando la regolarità dei bilanci e dei relativi documenti giustificativi, riscontrando il saldo di cassa almeno due volte l'anno, attuando i necessari controlli in qualsiasi momento e annotandone i risultati sul libro dei verbali dei Revisori. Ha facoltà di partecipare alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto.

I bilanci consuntivi presentati dalla Direzione all'approvazione dell'Assemblea, debbono essere controfirmati dal Revisore dei Conti.

Art. 20

La Commissione Elettorale è composta da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto. Entra in funzione tre mesi prima delle elezioni; i suoi componenti nominano un Presidente scelto fra gli stessi, ne comunicano il nominativo alla Direzione che a sua volta lo rende noto ai Soci.

La Commissione Elettorale dovrà:

- a) effettuare le necessarie consultazioni allo scopo di redigere ed esporre nei locali sociali entro otto giorni dalla data dell'Assemblea una lista preferenziale di almeno nove nominativi candidati a far parte della Direzione ed una lista di cinque nominativi candidati al Collegio dei Probiviri. Nell'anno di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti appronterà un'altra lista di almeno tre nominativi ad esso

- candidati. Nelle suddette liste potranno figurare Consiglieri, Probiviri e Revisori uscenti che desiderino ricandidarsi. Non sono ammesse candidature a cariche diverse;
- b) organizzare le Elezioni, presenziare ad esse, effettuare lo scrutinio e renderne noto il risultato ai Soci. Lo svolgimento di tali operazioni verrà verbalizzato così come le risoluzioni di eventuali insorte contestazioni.

I componenti della Commissione potranno essere inclusi, tranne il suo Presidente, nella lista preferenziale per le elezioni. In tal caso al Presidente spetterà la scelta dei sostituti ai soli fini dello scrutinio.

La Commissione Elettorale avrà diritto di ricevere dalla Direzione adeguata assistenza.

Della commissione Elettorale non possono far parte i membri della Direzione in carica.

Art. 21

La Direzione viene eletta ogni due anni unitamente al Collegio dei Probiviri; il collegio dei Revisori dei Conti ogni tre anni.

Le elezioni si terranno alla data fissata dall'Assemblea e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo all'Assemblea stessa.

Hanno diritto di eleggere la Direzione, il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, con voto segreto, tutti i soci in regola coi pagamenti delle quote.

I votanti potranno indicare fino ad un massimo di nominativi pari ai due terzi degli eligendi per la Direzione, e di due nominativi rispettivamente per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, scegliendoli anche fra i Soci non compresi nelle liste preferenziali proposte dalla commissione Elettorale. A parità di voti, verrà dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità sociale.

Art. 22

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 23

La Direzione mette a disposizione dei soci gli impianti e i servizi del Circolo Nautico secondo i regolamenti approvati dall'Assemblea.

I pagamenti dovuti al Circolo Nautico per l'uso di impianti e particolari servizi messi a disposizione dei Soci, vengono effettuati nella misura ed entro il termine fissato di anno in anno dalla Direzione.

Art. 24

Sono considerati morosi i Soci che entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza fissata ai sensi dell'art. 23 non effettueranno i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo. Durante il periodo di mora perdono momentaneamente i diritti di cui all'articolo 7.

Eccezionalmente a causa di morosità per provata causa di forza maggiore, la direzione ha facoltà di concedere una proroga ai termini suindicati.

Art. 25

Il Presidente effettivo in carica è il rappresentante legale del Circolo Nautico ai sensi di legge e dello Statuto.

Vacante la Presidenza, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni e la Direzione provvede a nominare il nuovo Presidente.

I poteri per il compimento di atti di straordinaria amministrazione sono conferiti unicamente all'Assemblea dei Soci.

Art. 26

I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo Nautico hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Il Socio iscritto al Circolo Nautico Mandraccio si impegna a rinunciare al ricorso all'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto associativo ed a rimetterne la decisione agli Organi Statutari a ciò preposti.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 27

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria a tal fine esplicitamente convocata.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate dai due terzi almeno dei soci aventi diritto al voto presenti personalmente o per delega.

NORMA FINALE

Art. 28

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.